

TRIBUNALE DI NOLA

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

(ARTT. 67 E SS. D.LGS. 14/2019)

PERUGINO Elvira (C.F. PRGLVR77E53G812T), nata a Pomigliano D'arco il 13.05.1977 e **CASTIELLO Fabrizio** (C.F. CSTFRZ67E29G812E), nato a Pomigliano D'arco il 29.05.1967, entrambi residenti in Casalnuovo di Napoli, via Eduardo De Filippo 7, elettivamente domiciliati in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F) che li rappresenta e li assiste, *giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.*, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, il Dott. Pasquale Errichiello, con studio in Casalnuovo (NA), alla via Roma 172.

propongono

il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

1) PREMESSA

Gli istanti versano in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, i debitori intendono ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019 cd. "piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore", con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento del 14.06.2022 (**Doc. 1**), l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, in persona della sua referente Dott.ssa Paola Pirozzi, vista l'istanza depositata in data 01.06.2022 dai debitori, ha nominato gestore della crisi il Dott. Pasquale Errichiello, con studio in Casalnuovo (NA), alla via Roma 172.

2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA



- PERUGINO Elvira è attualmente dipendente, con contratto a tempo determinato con scadenza 31.10.2022, in via di rinnovo, della MONDIAL CASH S.r.l., con sede in Afragola (NA), alla via Mocerino 54, con mansioni di ausiliario addetto vendite (**Doc. 2**) e nel 2021 ha percepito un reddito lordo annuo di €. 19.225,41 (**Doc. 3**);
- CASTIELLO Fabrizio è dipendente della POLLO SUPER DEI FRATELLI FICO S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Strettola Fontana 14, e svolge le mansioni di addetto alle consegne. Nell'anno 2021 il Castiello ha percepito un reddito lordo annuo di €. 11.600,30 (**Doc. 4**);
- gli istanti hanno contratto debiti per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale e/o professionali e pertanto sono consumatori (**Requisito di ammissibilità ex art. 67, co. 1**);
- gli istanti non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (**Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 1**);
- gli istanti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (**Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 2**);
- i ricorrenti, benché divorziati, intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 14/2019 atteso che il sovraindebitamento ha un'origine comune;
- sussiste una **situazione di insolvenza** manifestata con inadempimenti che dimostrano che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli istanti sono divorziati giusta sentenza n. 280/2018 resa dal Tribunale di Nola in data 24.01.2018 e depositata in cancelleria in data 06.02.2018 (**Doc. 5**).

Il nucleo familiare degli istanti comprende altresì:

- CASTIELLO Helena, nata a Napoli il 06.03.1999 (figlia)
- CASTIELLO Pasquale Mattia, nato a Napoli, 15.04.2002 (figlia)

Entrambi i figli vivono con la madre Perugino Elvira (**Doc. 6**), mentre Castiello Fabrizio risiede insieme alla madre Fico Pasqualina, residente in Casalnuovo di Napoli (NA), al corso Umberto I 264, Rione Toscano.

4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

4.1 Elenco dei creditori



La composizione del debito dell'istante è la seguente:

| TOTALE DEBITORIA | IMPORTO | PRIVILEGIO | N. Doc. | DEBITORE |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|
| PREFETTURA DI NAPOLI | 189,11 | Chirografo | 7 | Perugino Elvira |
| COMUNE DI NAPOLI | 951,81 | Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c. | 7 | Perugino Elvira |
| REGIONE CAMPANIA | 1.259,30 | Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c. | 8 | Castiello Fabrizio |
| AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 821,04 | Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c. | 8 | Castiello Fabrizio |
| PREFETTURA DI NAPOLI | 189,70 | Chirografo | 8 | Castiello Fabrizio |
| AMCO | 225.405,88 | Mutuo ipotecario | 9 | Cointestato |
| OCC | 8.500,00 | Prededuzione | 10 | |
| Avv. Claudio Liguori | 4.800,00 | Prededuzione | 11 | |
| TOTALE | 242.116,84 | | | |

Gli importi dei professionisti sono indicati al lordo di oneri accessori.

5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

5.1 Separazione e divorzio dei ricorrenti

Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 01.05.1998. A causa di dissidi insuperabili, hanno deciso di separarsi e, di conseguenza, di divorziare. L'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Castiello ha determinato un sensibile aumento dei costi necessari al sostentamento familiare. Il Castiello infatti, benché abiti con la madre vedova, ha dovuto contribuire alle spese quotidiane, mentre la Perugino ha dovuto far fronte da sola al pagamento delle stesse, per lei e per i suoi due figli. Queste circostanze, unite alle precarie condizioni lavorative del Castiello (solo dal 13.04.2021 il ricorrente è riuscito a recuperare una situazione di stabilità lavorativa), hanno determinato una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, i costi della vita e il reddito percepito per farvi fronte. Ad ulteriore dimostrazione dell'incolpevole indebitamento non si può non tener conto del fatto che l'unico debito contratto dai ricorrenti con un istituto finanziario trae origine dalla volontà di acquistare la casa familiare e che il contratto, stipulato in data 24.09.2010 (Doc. 12), è stato onorato fin quando il predetto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi non gli ha impedito di continuare a pagare regolarmente le rate del piano di ammortamento.

5.2 Assenza di dolo

L'art. 18, co. 1, lett. b, n. 2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. 176/2020, ha inserito, quale ulteriore requisito di ammissibilità, l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di



sovraindebitamento. A tal proposito si evidenzia come dall'esposizione dei fatti che hanno condotto gli odierni ricorrenti alla attuale condizione di sovraindebitamento emerge inequivocabilmente l'assenza di una violazione dell'ordinaria diligenza tale da determinare la sussistenza di colpa grave nell'indebitamento. Allo stesso modo risulta evidente l'assenza di malafede o frode, basti pensare a due elementi che contraddistinguono l'esposta condizione di sovraindebitamento:

- a) causa dell'indebitamento non imputabile ai ricorrenti;
- b) assenza di ulteriori finanziamenti successivi all'insorgere della condizione da sovraindebitamento.

6) PATRIMONIO DEI DEBITORI

6.1 Patrimonio immobiliare

I ricorrenti sono proprietari, in comune ed in parti uguali tra loro, del seguente bene immobile:

- appartamento facente parte del fabbricato distinto come "fabbricato M" sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) alla via E. De Filippo n. 7 e precisamente:
- appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno 5 (cinque), composto di quattro vani ed accessori, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Casalnuovo di Napoli al foglio 7, particella 622, subalterno 25.

Il valore del bene è stato stimato in €. 194.700,00 dall'ing. Davide Portolano, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 57/2020, Giudice Dott.ssa Guardasole (**Doc. 13-14**).

6.2 Patrimonio mobiliare

Perugino Elvira è titolare di un C/C Unicredit Filiale di Arzano, il cui saldo al 13.09.2022 è di €. 1.264,55 (**Doc. 15**);

Perugino Elvira è altresì titolare di un'autovettura tipo Fiat modello Panda tg. EM 616 NF (**Doc. 16**)

Castiello Fabrizio è titolare di un C/C Banca Popolare di Bari, filiale di Casalnuovo di Napoli, il cui saldo al 15.09.2022 è di €. 28,00 (**Doc. 17**);

Castiello Fabrizio è altresì titolare di un'autovettura tipo Fiat modello Punto tg. DF 639 EB (**Doc. 18**).

Il valore di entrambi gli autoveicoli non verrà considerato ai fini della determinazione dell'alternativa liquidatoria, attesa la necessità del loro utilizzo per compiere il tragitto casa-lavoro.

6.3 Reddito da lavoro

Perugino Elvira percepisce un reddito di circa €. 1.300,00 mensili per 14 mensilità (**Doc. 19**).



Castiello Fabrizio percepisce un reddito di circa €. 1.100,00 mensili per 14 mensilità (Doc. 20).

In forza di quanto disposto dal Tribunale di Nola con la sentenza di Divorzio allegata, Castiello Fabrizio è tenuto a versare a Perugino Elvira un importo di €. 400,00 mensili a titolo di assegno divorzile e mantenimento dei figli.

L'importo complessivo dei redditi è pertanto pari a €. 2.400,00 mensili.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

I ricorrenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione del ricorso.

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Attualmente è pendente dinanzi al Tribunale di Nola, G.E. Dott.ssa Guardasole, procedura esecutiva immobiliare n. 57/2020.

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

9.1 Spese necessarie al sostentamento della famiglia di Perugino Elvira

Perugino Elvira, per il sostentamento proprio e della sua famiglia, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 1.300,00, ripartito secondo la tabella che segue:

| Spese familiari mensili | Importo/mese | Note |
|-------------------------|--------------------|--|
| Spesa alimentare | €. 300,00 | |
| Utenze | €. 150,00 | (Acqua - Luce - Gas - Telefono) |
| Auto | €. 80,00 | (Manutenzione - Assicurazione - Bollo) |
| | | |
| Gasolio | €. 150,00 | |
| TARI | €. 30,00 | |
| Spese straordinarie | €. 50,00 | |
| TOTALE | €. 1.300,00 | |

Castiello Fabrizio, per il proprio sostentamento, sostiene spese mensili per €. 650,00, ripartito secondo la tabella che segue.

| Spese familiari mensili | Importo/mese | Note |
|-------------------------|--------------|--|
| Spesa alimentare | €. 300,00 | |
| Auto | €. 100,00 | (Manutenzione - Assicurazione - Bollo) |
| Utenze | €. 30,00 | (Telefono) |
| Gasolio | €. 100,00 | |



| | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| Spese salute | €. 70,00 | (Spese sanitarie, barbiere) |
| Spese straordinarie | €. 50,00 | |
| TOTALE | €. 650,00 | |

Il cumulo dei redditi ammonta a €. 2.400,00, mentre le spese dei due nuclei famigliari ammontano complessivamente a €. 1.950,00.

Alla luce delle suddette indicazioni, la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui i debitori possono effettivamente disporre, senza minare la capacità di garantire ai due nuclei famigliari i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, data dalla differenza tra il loro reddito medio mensile e il minimo vitale sopra citato, è pari all'importo di €. 450,00 mensili, che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente, per 14 mensilità all'anno (le rate di luglio e di dicembre devono intendersi doppie).

Della durata del piano

Il contratto di mutuo prevedeva la restituzione della somma di €. 240.000,00, oltre interessi, in n. 360 rate mensili posticipate, con ultima rata prevista a settembre 2040. Per lo stesso motivo, si potrà determinare la durata del presente piano in anni 18, e cioè il residuo del periodo di ammortamento del mutuo. Con il pagamento di €. 450,00 mensili, per 14 mensilità, per 18 anni, i ricorrenti riusciranno a pagare una somma superiore all'alternativa liquidatoria.

10) DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Bisogna innanzitutto premettere che, nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in quattro classi:

I) Predeuzione: OCC – Avv. Liguori

II) Ipoteca (art. 2808 c.c.) AMCO

III) Privilegio (art. 2752 u.c. c.c.) COMUNE DI NAPOLI, ADER, REGIONE CAMPANIA

IV) Chirografo: PREFETTURA DI NAPOLI

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio dei debitori.

A tal fine si indicano quali beni liquidabili:

- a) l'appartamento sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) alla via E. De Filippo n. 7 e precisamente: - appartamento posto al secondo piano,



riportato nel catasto fabbricati del Comune di Casalnuovo di Napoli al foglio 7, particella 622, subalterno 25, valore stimato €. 194.700,00;

- b) l'importo di €. 1.292,55 quale saldo sui C/C bancari presso UNICREDIT e BANCA POPOLARE DI BARI;
- c) il valore delle automobili di proprietà dei ricorrenti non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 in quanto beni necessari a percorrere il tragitto casa/lavoro;
- d) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

A) Valore di realizzo dell'immobile

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione dell'immobile, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene a seguito di due ribassi del 25% e del 25%. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 109.518,75. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva.

Nello specifico, le spese di un eventuale pignoramento immobiliare sarebbero le seguenti:

- **compenso per legale della procedura** (determinato in base al valore medio dello scaglione valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 della tabella ex DM 55/2014): **€. 4.217,62** (di cui €. 2.700,00 per compensi (precetto e procedura esecutiva), €. 405,00 spese generali, €. 124,20 CPA, IVA 710,42, Contributo unificato 278,00);
- **Costi per compensi di perizia immobile** (valore stimato in base allo studio allegato al doc. 29, pag. 30): **€ 1.488,49**;
- **Costi per professionista delegato alla vendita** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 37): **€. 5.881,75**;
- **Costi per custodia giudiziaria** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 44): **€. 2.689,91**;
- **Costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 52): **€. 4.117,50**.

Per un importo complessivo a carico della procedura di €. 18.395,27 (Doc. 21).

Alla luce di quanto sopra esposto, determinando il valore del bene immobiliare formulando un'ipotesi di vendita all'asta a seguito di due ribassi del 25% e del 25%, il valore che ne conseguirebbe (€. 109.518,75), al netto dei costi a carico della procedura (€. 18.395,27), sarebbe di **€. 91.123,48**.

B) Danaro depositato sui Conti Corrente bancari



L'importo che deriverebbe dalla liquidazione dei conti corrente ammonta ad €.
1.292,55.

C) Automobili

Si ritiene di dover escludere dalla liquidazione del patrimonio le automobili di proprietà dei ricorrenti attesa la necessità dell'utilizzo delle stesse al fine di percorrere il tragitto casa-lavoro.

D) Quota di stipendio liquidabile per Perugino Elvira

L'art. 268 D. Lgs. 14/2019 annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile, si evidenzia che in base ai dati ISTAT relativi al consumo delle famiglie durante l'anno 2020, la spesa media mensile di una famiglia di 2 componenti residente al Sud era di €. 1.898,09.

In base alla scala di equivalenza Carbonaro, utilizzata dall'ISTAT per il calcolo della spesa mensile in base al numero dei componenti della famiglia, il coefficiente da utilizzare per un nucleo familiare di 3 persone è di 1,33. Pertanto, la quota di reddito derivante dagli stipendi dei ricorrenti che non può essere compresa nella liquidazione è di €. 2.524,46, un importo superiore al reddito percepito dalla Perugino. Di conseguenza la quota di stipendio liquidabile ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019 sarà pari a 0.

E) Quota di stipendio liquidabile per Castiello Fabrizio

Al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile, si evidenzia che in base ai dati ISTAT relativi al consumo delle famiglie durante l'anno 2020, la spesa mediana mensile di una famiglia composta da un solo componente di età compresa tra i 35 e i 68 anni era di €. 1.581,93. Pertanto, atteso che il reddito percepito dal Castiello risulta essere di importo inferiore ad €. 1.581,93, la quota di stipendio liquidabile ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019 sarà pari a 0

F) Compensi del liquidatore

In caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore.

TABELLA COMPARATIVA

| ATTIVITÀ | PASSIVITÀ | PIANO DEL CONSUMATORE | LIQUIDAZIONE EX ART. 268 |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|



| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| QUOTA STIPENDI | | 113.400,00 (18 ANNI) | 0 (3 anni) |
| IMMOBILE | | | 91.123,48 |
| SALDO SU C/C UNICREDIT | | | 1.264,55 |
| SALDO SU C/C BPB | | | 28,00 |
| | COMPENSO LIQUIDATORE | | - 8.500,00 |
| TOTALE | | 113.400,00 | 83.916,03 |

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente piano di ristrutturazione del debito del consumatore è ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 D.lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Pasquale Errichiello quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC di Nola, la proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore, di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta (**Doc. 22**);

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, PERUGINO Elvira e CASTIELLO Fabrizio, *ut supra* rappresentati e difesi

PRESENTANO

la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

L'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 450,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 252 rate, per un importo di **€. 113.400,00** (14 rate mensili per 18 anni). Le rate di luglio e di dicembre devono intendersi doppie.

L'importo complessivo destinato alla procedura è di **€. 113.400,00**.

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI



Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 4.800,00;
- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 8.500,00.

Per un importo complessivo di **€. 13.300,00**.

PRIVILEGIO EX ART. 2752 U.C. C.C.

- **100% del credito** in favore di ADER (Ader, Regione Campania, Comune di Napoli) per €. 3.032,05.

Per un importo complessivo di **€. 3.032,05**.

IPOTECA

- **40,67% del credito** in favore di AMCO per €. 91.667,95;

Per un importo complessivo di **€. 91.667,95**.

CHIROGRAFO

- **6,04% del credito in favore di PREFETTURA DI NAPOLI** per €. 22,88;
- **6,04% del credito in favore di AMCO (degrado da ipoteca)** per €. 8.077,12

Per un importo complessivo di **€. 8.100,00**.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa del piano, i ricorrenti provvederanno a mettere immediatamente a disposizione dei creditori la somma di €. 450,00 mensili.

RATE 1-14 (PRIMO ANNO)

| Avv. Claudio Liguori | OCC | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 162,40 | 287,60 | RATA |
| 2.273,60 | 4.026,40 | TOTALE |

RATE 15-49

| Avv. Claudio Liguori | OCC | AMCO | ADER | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 72,18 | 127,82 | 163,37 | 86,63 | RATA |
| 2.526,30 | 4.473,70 | 5.717,95 | 3.032,05 | TOTALE |

RATE 50-240

| AMCO | |
|------------------|---------------|
| 450,00 | RATA |
| 85.950,00 | TOTALE |



RATE 241-252

| AMCO | PREFETTURA | |
|----------|------------|--------|
| 448,73 | 1,27 | RATA |
| 8.077,14 | 22,88 | TOTALE |

IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che dalla procedura di liquidazione ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 si ricaverebbe la somma di €. 83.916,03;
- **crystallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori.** Eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

Vi è da dire infine che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione della disciplina del sovraindebitamento del consumatore: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso dei consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Tanto premesso, PERUGINO Elvira e CASTIELLO Fabrizio, *ut supra* rappresentati e difesi

chiedono

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, valutata la proposta sopra riportata, omologhi il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ai sensi del DPR 1151/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98.00.

Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. contratto di lavoro Perugino Elvira;
3. redditi Perugino Elvira;
4. redditi Castiello Fabrizio;
5. sentenza di divorzio;
6. certificati stati di famiglia;



7. precisazione credito ADER Perugino;
8. precisazione credito ADER Castiello;
9. precisazione credito AMCO;
10. calcolo compensi OCC;
11. nota pro-forma Avv. Liguori
12. contratto mutuo AMCO;
13. relazione stima immobile;
14. visure ipocatastali nominative;
15. movimenti conto corrente Perugino Elvira;
16. visura PRA nominativa Perugino Elvira;
17. movimenti conto corrente Castiello Fabrizio;
18. visura PRA nominativa Castiello Fabrizio;
19. buste paga Perugino Elvira;
20. buste paga Castiello Fabrizio;
21. Studio dei costi delle procedure esecutive individuali;
22. relazione particolareggiata Dott. Errichiello Pasquale.

Con osservanza.

Marigliano, li data del deposito in cancelleria.

Perugino Elvira

Castiello Fabrizio

Avv. Claudio Liguori

